



Ordinanza n. 58/2011

Calalzo di Cadore, 27/12/2011

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI, E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, A ECCEZIONE DEL LASSO TEMPORALE DALLE ORE 23.45 ALLE ORE 00.45 IN CONCOMITANZA CON LE FESTE DI CAPODANNO

IL SINDACO

CONSIDERATO :

- che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che puntualmente la cronaca nazionale e locale riferisce del verificarsi di incidenti collegati all'utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici;
- che esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi per cui è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali, sia domestici che selvatici, in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento;
- che, in particolar modo in occasione di festività, i botti e i petardi vengono esplosi sulla pubblica via e i resti del materiale, se non raccolti come sovente accade, provocano fenomeni di degrado urbano;

RILEVATA :

- la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, nell'intento di far coincidere le esigenze dettate dal concetto di quiete pubblica con quelle di una consuetudine di festeggiamento che si è consolidata nel tempo, pur non facendo parte delle tradizioni locali;
- l'opportunità, in occasione del Capodanno, di derogare dagli obblighi dettati dalla presente Ordinanza permettendo l'esplosione di botti e petardi per un lasso di tempo compreso fra le ore 23.45 e le ore 00.45 ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr267 "Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la L. 24.11.81 n°689

COMUNE DI CALALZO DI CADORE – Piazza IV Novembre n. 12 – 32042 Calalzo Di Cadore (BL)

Tel.: - Uff. Polizia Locale: 0435-519790 - Fax.: 0435-519839
e- mail: poliziamunicipale@comune.calalzo.bl.it



VISTA la circolare 11.01.01 n.559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

IL DIVIETO

Di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale ad eccezione della notte di Capodanno, nel lasso di tempo compreso fra le ore 23.45 e le ore 00.45 eventuali altre deroghe potranno essere concesse previa richiesta di autorizzazione da presentare al Sindaco;

L'OBBLIGO

Per chi ne produce, di rimozione del materiale derivante dall'uso e dallo scoppio di petardi, di botti e di artifici pirotecnici e di qualsiasi altro oggetto utilizzato per tale scopo.

SANZIONI

La violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento è sanzionata ex art 7 bis, del D.Lgs. N.267/2000 e ss.mm.ii., mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della L. n.689/81 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art.20 comma 5 legge citata.

RACCOMANDA

- 1.Di effettuare l'acquisto degli artifici pirotecnici esclusivamente presso esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura;
- 2.Di non raccogliere eventuali botti e/o petardi o altra tipologia d'artificio inesplosi, rinvenuti e/o abbandonati su suolo pubblico o su quello privato;
- 3.I genitori dei minori, o chi esercita la patria potestà, a vigilare su di essi affinché non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio e/o maldestro.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Polizia Locale
- al Corpo Forestale dello Stato
- al Comando Stazione dei Carabinieri
- alla Polizia di Stato



COMUNE DI
**CALALZO
DI CADORE**

PROVINCIA DI BELLUNO - DISOMITE, ORIENTALI

POLIZIA LOCALE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, entro 60 gg. dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dal ricevimento della presente.

IL SINDACO
Luca De Carlo